

Messaggio

numero **4595**
data **6 novembre 1996**
dipartimento **Istituzioni**

Adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge concernente l' adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (in seguito LEF).

Questo messaggio si fonda sul rapporto allestito da un apposito Gruppo di lavoro, istituito dallo scrivente Consiglio con risoluzione del 10 gennaio 1996, al quale è stato conferito l' incarico di elaborare le modifiche alla legislazione cantonale resesi necessarie alla luce della revisione del 16 dicembre 1994 della LEF. Il citato Gruppo di lavoro era presieduto dall' avv. Flavio Cometta, Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, ed era inoltre composto dall' avv. Roberto Pedrazzoli, Pretore del Distretto di Bellinzona, dall' avv. Patrizia Zarro, Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, dall' avv. Fabio Soldati in rappresentanza dell' Ordine degli avvocati e dal signor Fernando Poncioni, già Ufficiale di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.

I. CENNI GENERALI

La revisione della LEF, che è stata adottata dall' Assemblea federale il 16 dicembre 1994 e che entrerà in vigore il 1. gennaio 1997, assume la forma di una modifica parziale. Infatti, dall' esame approfondito cui è stata sottoposta la Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento che risale all' 11 aprile 1889, è risultato che non è necessario modificare il sistema chiaro e collaudato previsto da questa legge. Di conseguenza, le vere e proprie innovazioni introdotte da questa riforma parziale si limitano ad affinare o a rendere più esplicito il sistema attuale e sono state quindi integrate senza problema alcuno nella LEF. Queste modifiche concernono questioni specifiche quali ad esempio, per quel che attiene ai temi relativi alla legislazione cantonale di attuazione della LEF, la responsabilità dello Stato, la procedura di ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, l' ammissione dell' opposizione del debitore fallito che contesta di essere ritornato a miglior fortuna, il procedimento di opposizione al decreto di sequestro e la procedura concordataria. Alcuni dati permettono di meglio evidenziare gli aspetti quantitativi interessati dalle modifiche legislative indotte dalla revisione della LEF, prescindendo dai complessi elementi qualitativi che connotano il diritto esecutivo svizzero:

Anno	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Fallimenti	240	301	441	498	390	406
Procedure esecutive	102249	118638	114820	129745	119089	126834

I tempi ristretti e l' imprescindibile necessità di concludere i lavori nei termini imposti hanno determinato il citato Gruppo di lavoro ad occuparsi solo di quanto dipende direttamente dalle modifiche della legislazione federale e di quanto è indispensabile per una corretta attuazione della LEF. Resta riservata ad altra occasione la ristrutturazione organica di tutto il diritto esecutivo cantonale, comprese le norme di applicazione del fallimento e del concordato bancario (cfr. sul tema Flavio Cometta, Il concordato della LEF nella prassi giudiziaria ticinese, no1, nota 4, di prossima pubblicazione in: Rep 1995).

II. MODIFICHE ATTUATE

L' intervento di maggiore incidenza si è avuto sulla Legge cantonale di applicazione della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento (in seguito LALEF), di cui è proposta una formulazione interamente rinnovata, e sulle modifiche alla Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (in seguito LPR). Anche il Codice di procedura civile (in seguito CPC) è stato oggetto di interventi puntuali e limitati al minimo necessario, come pure varie altre leggi.

1. Legge cantonale di applicazione della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento (LALEF)

Questa legge risale all' 8 marzo 1911 e ha avuto un destino singolare, passando dalla dignità di codice di diritto esecutivo cantonale a vuoto contenitore.

Il Gruppo di lavoro ha ritenuto necessario, dovendo adattare la normativa ai mutamenti intervenuti, codificare la giurisprudenza cantonale e riportare nella LALEF, quale *sedes materiae* naturale, le norme sulla procedura sommaria passate nel CPC agli artt. 385-388.

Sono state meglio precisate, in termini accessibili anche ai non specialisti, le funzioni svolte dall' autorità cantonale di vigilanza e dalle autorità giudiziarie nella procedura sommaria, competenze e requisiti degli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla Legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito LORD), in particolare le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell' attivo.

La delicata funzione svolta dagli ufficiali d' esecuzione e dei fallimenti, dai loro supplenti e funzionari consiglia di dare pratica attuazione alla normativa sul giuramento o promessa solenne, ripresa dal vigente art. 6 ma in apparenza divenuta desueta. Nuove sono le norme sulla responsabilità primaria e causale del Cantone per il danno causato illecitamente dagli organi di esecuzione e fallimento, come pure la disciplina dell' assistenza giudiziaria nelle cause a procedura sommaria.

1.1 Brevi cenni sui singoli articoli, ove necessario

Art. 1 - Circondari d' esecuzione e fallimenti

La definizione dei circondari e degli uffici può ora mutare in funzione delle possibilità di razionalizzazione amministrativa connesse all' informatizzazione e per reagire più celermente ai cambiamenti riferiti all' andamento economico del Cantone e al conseguente maggior carico di lavoro per taluni uffici. Si giustifica così la delega di competenze puntuali al Consiglio di Stato per attuare con tempestività i necessari adattamenti strutturali. La normativa si è ispirata ai combinati art. 1 cpv.2 e 2 cpv. 3 della Legge di applicazione della LEF del Cantone di Vaud (cfr. Roland Bersier / François Jomini, *Propositions pour l' organisation judiciaire du Canton de Vaud*, Losanna 1995, n. 221, p.179).

Art. 6 - Giuramento o promessa solenne

Già si è detto della delicata funzione che svolgono gli ufficiali e i funzionari: si pensi al calcolo del minimo d' esistenza, procedimento che incide in termini di enorme rilievo sulla qualità di vita dei soggetti di diritto (cfr. sul tema Ivo Schwander, *Zur Grundrechtsnähe der im SchKG geregelten Problematiken*, in: *AJP [Aktuelle Juristische Praxis]* 1996, p.599-601), all' accesso all' abitazione del debitore da parte del cursore per procedere al pignoramento e alla realizzazione mobiliare, alla vendita ai pubblici incanti di beni immobili di valore ingente, alla liquidazione di complessi procedimenti fallimentari, ecc.

La solennità della formula dovrebbe essere di sicuro monito per bene operare nell' interesse di tutte le parti coinvolte nel procedimento esecutivo.

Art. 7 - Organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD

L' attuazione della LEF è possibile anche per l' intervento degli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell' attivo.

L' importanza del concorso di liberi professionisti si è accentuata sulla spinta di direttive dell' autorità cantonale di vigilanza: si è così potuto far fronte - sia pure in termini di grande emergenza e in modo non sempre del tutto convincente - a carichi di lavoro manifestamente eccedenti le capacità di ragionevole smaltimento.

Sono stati codificati i requisiti legittimanti l' esercizio delle loro funzioni, tra cui vanno

ricordati: le capacità e qualifiche necessarie per garantire un' attività irreprensibile; non avere condanne da almeno dieci anni né avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità professionale e di funzione pubblica; non aver subito negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari di diritto esecutivo; non trovarsi in stato di insolvenza; avere una copertura assicurativa di fr. 1'000'000.-- per la responsabilità civile.

Art. 8 - Responsabilità

Dal 1° gennaio 1997 vi sarà la responsabilità causale e principale del Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell' adempimento dei compiti loro assegnati dal diritto esecutivo federale.

Mentre in precedenza la citazione diretta in giudizio del funzionario costituiva valido deterrente per un uso discreto e limitato dell' istituto della responsabilità ex art. 5 LEF, con la nuova normativa l' anonimato del rapporto con lo Stato determinerà per certo un massiccio incremento delle azioni civili di responsabilità. Di questo elemento di costo si dovrà tener conto nella valutazione dell' incidenza finanziaria dell' inevitabile potenziamento dell' autorità di vigilanza.

Oltre al risarcimento del danno, se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.

L' esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l' agente pubblico - compresi i liberi professionisti quando operano in funzioni pubbliche - che ha causato il danno è disciplinato dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, ritenuto che sull' esercizio del diritto di regresso decide il Consiglio di Stato, sentito il preavviso dell' autorità cantonale di vigilanza.

Art. 10 - Competenze dell' autorità cantonale di vigilanza

a) La norma codifica principi generali di diritto federale e cantonale sviluppati dalla giurisprudenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale autorità federale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti come pure della Camera d' esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello (in seguito CEF) quale Autorità cantonale di vigilanza.

b) È ora espressamente indicato che l' autorità cantonale di vigilanza deve vigilare anche sugli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell' attivo.

c) L' autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento: la procedura è disciplinata dalla LPR.

Va ricordato che le procedure ricorsuali in applicazione della LPR aumentano in termini preoccupanti, tanto più se raffrontate ai valori elevati che si riscontrano anche nell' altro settore giurisdizionale che compete alla CEF quale autorità giudiziaria nelle cause a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimento.

Il principio di celerità che dovrebbe caratterizzare il processo esecutivo è sempre più di frequente disatteso: il tempo medio per l' evasione dei gravami, tanto di vigilanza che in sommaria, si situa ora attorno ai sette/otto mesi, con casi - ormai numerosi - che richiedono un periodo ben superiore.

La situazione di assoluta emergenza è divenuta del tutto insostenibile, anche dal profilo della responsabilità dello Stato per i danni da ritardo, quando si pensi che la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale Autorità federale di vigilanza decide i ricorsi entro un termine che varia tra uno e due mesi.

Per l' evoluzione dei dati numerici si rinvia al prospetto delle entrate, uscite e pendenze degli ultimi anni:

aa) entrate:

Anno	Vigilanza	Sommarie	Totale
1989	62	68	130
1990	72	79	151
1991	128	104	232
1992	163	167	330

1993	193	166	359
1994	202	159	361
1995	198	150	348

bb) uscite:

Anno	Vigilanza	Sommarie	Totale
1989	69	60	129
1990	76	87	163
1991	96	86	182
1992	125	121	246
1993	197	157	345
1994	214	166	380
1995	178	144	322

cc) giacenze:

Anno	Vigilanza	Sommarie	Totale
1989	17	19	36
1990	13	11	24
1991	45	29	74
1992	83	75	158
1993	79	84	163
1994	67	77	144
1995	87	83	170

d) La CEF esercita, per il tramite di uno o più ispettori, funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD. Questa norma è concepita in modo flessibile, giacché lo scrivente Consiglio può così scegliere di nominare, secondo le esigenze, uno o più ispettori.

Il concorso di ispettori costituisce innovazione legislativa imprescindibile per la corretta attuazione del diritto esecutivo, ritenuto che oltre a ragioni di razionalizzazioni amministrative, di funzionalità e di controllo vi sono almeno due ulteriori elementi - ad effetto moltiplicatore dei procedimenti - che impongono di non più differire nel tempo l'introduzione di questa funzione di collegamento tra l'autorità cantonale di vigilanza e gli organi di esecuzione e fallimento:

aa) la responsabilità causale e principale del Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente da tutti gli organi di esecuzione e fallimento (cfr. supra, n. II.1.1 ad art. 8);

bb) il diritto al gratuito patrocinio ora concesso anche nelle procedure di ricorso della LPR (cfr. infra, n. II.2.1 ad art. 15a LPR).

L'ispettore, giurista di formazione, svolgerà le incombenze che saranno disciplinate dall'autorità cantonale di vigilanza in via di regolamento ex art. 29 LALEF. Tra i suoi compiti rientrano, a titolo esemplificativo: l'ispezione, almeno una volta all'anno, dei sette Uffici d'esecuzione e fallimenti, dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano e dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano; l'ispezione puntuale di tutti gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD; il controllo della tempestiva conclusione delle procedure concorsuali entro il termine di un anno dalla dichiarazione di fallimento (art. 270 cpv. 1 LEF); il preavviso all'autorità cantonale di vigilanza delle istanze di proroga ex art. 270 cpv.2 LEF del termine di ultimazione delle procedure di fallimento; l'esame preliminare delle contestazioni in materia di applicazione dell'Ordinanza federale sulle tasse previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (in seguito OTLEF); il preavviso alla CEF degli elementi fattuali in tema di indennità in procedure fallimentari complesse ex art. 49a OTLEF e di remunerazione del commissario del concordato, dell'amministratore del fallimento, del liquidatore e della delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo (art. 61 OTLEF); il coordinamento dei rapporti tra l'autorità di vigilanza e la Divisione della giustizia; ecc.

Nei limiti delle sue disponibilità di tempo, l'ispettore è inoltre tenuto a contribuire alla formazione continua degli organi di esecuzione e fallimento e a collaborare con i

vicecancellieri della CEF nell' istruzione delle cause e, ove occorra, nella redazione di progetti di sentenza.

L' istituto degli ispettori, già noto da decenni nel Cantone Zurigo e verosimilmente altrove, rientra nella linea di tendenza che si manifesta - senza pretesa di esaustività - anche nei Cantoni Turgovia, Argovia e Lucerna (cfr. Vorschläge für eine umfassende Justizreform im Kanton Thurgau, Bericht der vom Regierungsrat eingesetzten Studienkommission, Frauenfeld 1995, p.370, no7.1.5.; Vernehmlassungsentwurf vom 12. Juni 1996 des Regierungsrates des Kantons Aargau betr. Änderung des Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, p.2, no1 ("Als eigentliche Neuerung in dieser Revisionsvorlage ist die Einführung eines Betreibungsinspektorates hervorzuheben, welches der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Obergerichtes angegliedert werden soll. Das Betreibungsinspektorat soll die Geschäftsführung der Betreibungsämter überprüfen und ihnen organisatorische und fachliche Hilfe zukommen lassen. Neben der Inspektionstätigkeit bei den Betreibungsämtern kann das Betreibungsinspektorat insbesondere auch zur Aus- und Weiterbildung der Betreibungsbeamten eingesetzt werden"), p.4, §10 Abs.1 e 3 ("Der Kanton Zürich kennt seit längerer Zeit ein Betreibungsinspektorat und hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch der Kanton Luzern hat die Absicht, ein Betreibungsinspektorat einzuführen. Die Angliederung des Betreibungsinspektorates an die Schuldbetreibungs- und Konkurskommission erscheint zweckmässig und sachlich richtig. Die SchK-Kommission des Obergerichtes wird Organisation und Aufgaben des Betreibungsinspektorates in einem Pflichtenheft oder einem Reglement mit der erforderlichen Klarheit regeln") e p.5, §11 ("Die Überprüfung der Geschäftsführung der Betreibungsämter durch die Gerichtspräsidenten als untere Aufsichtsbehörden ist aufgrund der enormen Geschäftslast der Bezirksgerichte kaum mehr durchführbar. Überdies handelt es sich um einen fachtechnisch komplexen Bereich, der von Spezialisten überprüft werden sollte. Die Geschäftsführung der Betreibungsämter soll deshalb neu vom Betreibungsinspektor einer jährlichen Kontrolle unterzogen werden. Das Betreibungsinspektorat teilt das Ergebnis der Prüfung der unteren Aufsichtsbehörde mit. Diese erstattet der oberen Aufsichtsbehörde Bericht").

Le considerazioni che precedono sono tanto più evidenti nel Cantone Ticino per il fatto che vi è una sola autorità di vigilanza.

Inoltre, l' introduzione della nuova figura dell' ispettore potrà determinare una riduzione dei costi riferiti alla responsabilità causale e principale del Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente da tutti gli organi di esecuzione e fallimento, alla consulenza giuridica che potrà essere data agli organi d' esecuzione e fallimento (evitando l' assunzione locale e dispersiva di giuristi nelle varie sedi) e alla formazione continua nei vari servizi che contribuirà a razionalizzare il funzionamento degli uffici e a comprimerne i costi.

La nomina di uno o più ispettori consentirà altresì di mantenere un solo grado di giudizio in materia di Autorità di vigilanza, evitando i notevoli maggiori costi che deriverebbero dall' istituzione anche nel Cantone Ticino dell' Autorità di vigilanza di primo grado (due magistrati, pari grado del Pretore, con il relativo personale amministrativo).

e) L' autorità cantonale di vigilanza riferisce ogni anno, con rapporto di gestione, alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale Autorità federale di vigilanza e coordina con il Dipartimento cantonale delle istituzioni le questioni di interesse comune.

f) L' autorità di vigilanza provvede, d' intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione professionale e all' aggiornamento continuo di tutti gli organi di esecuzione e fallimento.

Art. 11 - Potere disciplinare

Per la procedura vi è ora il rinvio esplicito alle norme della LPR, con facoltà all' interessato di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti (cfr. cpv.2 e 3). Sul diritto di essere sentito nella procedura di reclamo, cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.6, n. 1.3.1.1.

Art. 13 - Competenza territoriale

Tutte le azioni della LEF per le quali non è previsto un foro esclusivo devono essere proposte davanti al giudice del luogo dell' esecuzione. La norma si riferisce alle cause

a procedura sommaria della LEF, ritenuto che per quelle ordinarie e accelerate torna applicabile l' art. 20 CPC nella sua nuova formulazione.

Art. 14 - Competenza per materia

La norma riporta nella LALEF l' art. 385 CPC sulla competenza nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento.

Dal cpv.2 risulta che il giudice del fallimento e il giudice del concordato coincidono nella persona del pretore.

Va qui ricordato che il giudice del fallimento può differire d' ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile la conclusione di un concordato: in tal caso trasmette gli atti al giudice del concordato (art. 173a cpv.2 LEF).

L' attribuzione al giudice del fallimento di questa facoltà è stata salutata nei dibattiti parlamentari in termini entusiastici: la portata pratica dell' innovazione sarà però modesta, a meno che il legislatore cantonale provveda agli aspetti organizzativi in modo congruo per assicurare la corretta esecuzione della volontà del legislatore federale. Detto altrimenti, il giudice del concordato dovrà essere diverso da quello del fallimento: solo così, avuto riguardo al notorio sovraccarico dei giudici di primo grado, sarà ipotizzabile un serio esame delle prospettive di un concordato, ritenuto che il giudizio sul fallimento di regola non presenta difficoltà di sorta (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della LEF, CFPG vol. 16, Lugano 1996, p.120, n. 3.1. e p.166).

Lo scrivente Consiglio, con la prospettata unione personale del giudice del concordato e di quello del fallimento, pur allontanandosi dall' eccessivo ottimismo manifestato dal legislatore federale, persegue, aderendo alla proposta del Gruppo di lavoro, il dichiarato e legittimo intento di non favorire la proliferazione di procedimenti suscettibili di differire oltre il ragionevole la conclusione delle vicende esecutive.

Artt. 19, 20 e 21

Le norme riportano nella LALEF, con le modifiche riferite alla revisione della LEF, gli artt. 386, 387 e 388 CPC sulla procedura sommaria della LEF.

All' art. 21 cpv.2 LALEF va segnalato che non sono ammessi l' appello adesivo (codificazione della giurisprudenza, cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell' opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 p.334 e rif. ivi) e il ricorso adesivo (la norma ripete l' art. 331 cpv. 3 CPC al solo scopo di facilitarne la ricerca). Per l' art. 21 cpv. 4 LALEF le parti possono avvalersi di fatti nuovi - in deroga al principio dell' art. 321 cpv. 1 lett. b) CPC - solo nei casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF).

Art. 23 - Libero passaggio intercantonale di rappresentanti di professione

La norma è fondata sull' art. 27 cpv.2 LEF e designa il Consiglio di Stato competente per il rilascio dell' autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante a chi l' ha ottenuta in un altro Cantone.

Contro la decisione è data facoltà di ricorso, così come impone l' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni.

Art. 26 - Assistenza giudiziaria

L' innovazione è imposta dalla giurisprudenza del Tribunale federale: nell' ambito delle cause a procedura sommaria della LEF, l' assistenza giudiziaria è concessa nei limiti dell' art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese della lite, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole; per il gratuito patrocinio è richiesta l' ulteriore condizione che l' istante non sia in grado di agire con atti propri.

Per il cpv. 4, quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo; la relativa decisione compete all' Autorità giudiziaria che ha accordato l' assistenza giudiziaria. La norma è costruita sul modello dell' art. 152 cpv. 3 della Legge federale sull' organizzazione giudiziaria.

L' obbligo, per il beneficiario dell' assistenza giudiziaria che è successivamente in grado di pagare, di rifondere allo Stato gli importi assunti o versati a tale scopo costituisce un "novum" del nostro ordinamento processuale, che proponiamo di estendere anche ai settori del diritto procedurale civile, penale e amministrativo. Infatti, attualmente l' assistenza giudiziaria è concepita come un beneficio definitivamente acquisito a favore dell' avente diritto, poiché sia il Codice di procedura civile, sia il Codice di procedura penale, sia la Legge di procedura per le cause amministrative non

prevedono alcun rimborso degli importi assunti o versati a tale scopo dallo Stato nemmeno nel caso in cui l'interessato fosse successivamente in grado di pagare tali somme. Ora, tale situazione è però palesemente insoddisfacente, non apparendo ad esempio equo che il beneficiario dell'assistenza giudiziaria non sia tenuto alla rifusione allo Stato nemmeno se viene successivamente a trovarsi in una buona situazione finanziaria a causa di un' eredità che gli viene devoluta, di una vincita al gioco o di un netto miglioramento delle sue condizioni professionali. Questa innovazione è inoltre giustificata dal massiccio incremento che hanno fatto registrare negli ultimi anni le spese relative all'assistenza giudiziaria. Infatti, negli ultimi tre anni l'evoluzione delle spese per l'assistenza giudiziaria è stata, come si desume dai consuntivi, la seguente:

SPESE PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA			
	1993	1994	1995
in materia civile	Fr.1'599'799.--	Fr.2'049'733.15	Fr.2'547'841.55
in materia penale	Fr.432'790.50	Fr.965'121.75	Fr.1'364'978.05

in tal modo, con l'introduzione di quest'obbligo di rifusione in materia di assistenza giudiziaria si attua un parallelismo con il settore dell'assistenza sociale, nel quale è già contemplato l'obbligo di rimborso. Infatti, l'art. 33 della Legge cantonale sull'assistenza sociale già stabilisce che chi dopo i vent'anni compiuti ha ottenuto prestazioni assistenziali è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione finanziaria risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate. Questa possibilità per lo Stato di recuperare gli importi assunti o versati nell'ambito dell'assistenza giudiziaria risulta anche opportuna nell'attuale difficile situazione finanziaria in cui versa il Cantone.

Dal profilo concreto, la rifusione si estende agli importi assunti dallo Stato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, ossia alle tasse e alle spese giudiziarie dal cui pagamento il beneficiario è stato dispensato, come pure alle somme versate dal Cantone a tale scopo, ossia all'onorario e alle spese corrisposte, nel quadro del gratuito patrocinio, all'avvocato che ha rappresentato in giudizio l'interessato.

La competenza di decidere in merito alla rifusione viene attribuita, per ragioni di parallelismo dei rispettivi procedimenti e in considerazione dell'importanza e della delicatezza della decisione, alla medesima Autorità giudiziaria che ha accordato l'assistenza giudiziaria.

Art. 27 - Decisioni amministrative

La norma aggiorna il precedente art. 58 LALEF e parifica nel Cantone alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico.

Decisione va intesa in senso generico e comprende gli equivalenti sentenza, decreto, ordinanza, provvedimento e simili.

Con decisioni d'altra natura si intendono decisioni amministrative consortili, di aziende municipalizzate; le notule dei notai; ecc.

2. Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)

Questa legge, recente (27 aprile 1992) e innovativa, ha dato buona prova, anticipando in sostanza parte di quei principi che il legislatore federale ha ora imposto con il nuovo art. 20a LEF.

Le modifiche sono quantitativamente numerose solo per il fatto che il legislatore federale ha modificato - solo nella formulazione italiana - il termine "reclamo" con quello di "ricorso".

Oltre ad interventi terminologici dovuti, sono state codificate soluzioni giurisprudenziali federali e cantonali che consentono un approccio migliore agli aspetti procedurali dell'istituto del ricorso ai sensi della LEF.

Si è mantenuta la numerazione precedente, così come attuato con la revisione della LEF, per consentire di far capo alle fonti dottrinali e giurisprudenziali senza dover ricorrere a tabelle di conversione.

Nuova è la disciplina dell'istituto della ricsuzione (art. 5 cpv.2 LPR), nozione di diritto federale che comprende tanto l'esclusione quanto la ricsua, ritenuto che si impone maggior rigore per evitare ritardi e violazioni di quel principio di celerità che

caratterizza il diritto esecutivo in genere.

Si è codificata la distinzione tra sentenza e ordinanza presidenziale e sono stati disciplinati gli istituti del gratuito patrocinio e dello stralcio del ricorso dai ruoli per presunta mancanza di interesse.

2.1 Brevi cenni sui singoli articoli, ove necessario

Art. 1 cpv. 2 lett. f)

L'abrogazione di "f) il curatore designato dal giudice nell'aggiornamento del fallimento (Art. 725 lett. a CO)" si impone, atteso che [cfr. Cometta, op. cit., in: RDAT I-1996, p.14, n. 2.1.2. b)] "il curatore" (recte: il commissario) non è organo d'esecuzione e fallimento, benchè la LPR lo qualifichi erroneamente come tale all'art. 1 cpv.2 lett. f LPR. Infatti il commissario ex art. 725a cpv.2 CO non è sottoposto all'autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, ma dipende dal giudice (il pretore) che l'ha designato (cfr. DTF 98 III 42; Hanspeter Wüstiner, Commentario basilese, OR II, Basilea e Francoforte sul Meno 1994, no13 ad Art. 725a CO; Alexander Brunner, Insolvenz und Überschuldung der Aktiengesellschaft, in: AJP 1992, p.819-820): le sue decisioni non possono formare oggetto di ricorso nel senso dell'art. 17 LEF, mancando il presupposto della qualità di organo

Art. 5 cpv. 2

La ricasazione è ora disciplinata in termini esaustivi dal diritto federale (art. 10 LEF), cfr. Hans Ulrich Walder, Beschwerdeverfahren, Abgrenzung kantonales Recht / Bundesrecht, Fristen, Nichtiges Verfügungen, in: ZSR 1996 I 203 no2.

Per gli aspetti procedurali riferiti alla completazione del collegio giudicante, ove fossero ricusati uno o tutti i giudici della CEF come pure l'intero Tribunale d'appello, valgono gli artt. 30 cpv.2 CPC, 1 sexies e 1 septies della Legge organica giudiziaria civile e penale.

Art. 10 cpv. 2 e 3

Codificazione della giurisprudenza che attribuisce al presidente dell'autorità cantonale di vigilanza la competenza di determinarsi con ordinanza sull'effetto sospensivo.

Art. 15a - Gratuito patrocinio

L'innovazione è imposta dalla giurisprudenza del Tribunale federale: nell'ambito del ricorso alla CEF, il gratuito patrocinio è concesso nei limiti dell'art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocinio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. Per il cpv. 3, quando il beneficiario del gratuito patrocinio sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo: la norma è costruita sul modello dell'art. 152 cpv. 3 della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 16 cpv. 2

La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di una tassa di giustizia secondo l'art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e delle spese (Art. 20a cpv. 1 secondo periodo LEF).

Art. 24a - Ordinanze

Le decisioni riferite agli artt. 7 cpv. 5 e 6 (nell'ipotesi che sia data la competenza dell'autorità di vigilanza, ritenuto che di regola già vi provvede l'organo di esecuzione e fallimento), 10 cpv. 2 e 3, 12, come pure a ogni atto procedurale interlocutorio, sono rese con ordinanze presidenziali.

Art. 24b - Controversia divenuta senza oggetto

L'autorità di vigilanza - udite le parti oralmente (in udienza) o in forma scritta, per analogia all'art. 12 LPR - stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico. Si dà presunzione di mancanza di interesse se per un anno non vi è stato alcun atto processuale: in tal caso lo stralcio è ordinato d'ufficio senza contraddittorio. Il termine di un anno si giustifica con riferimento agli artt. 88 cpv.2 e 270 cpv. 1 LEF.

Resta riservata la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF.

3. Codice di procedura civile (CPC)

Le modifiche sono di portata limitata: sul rientro nella LALEF (artt. 14, 19, 20 e 21) degli artt. 385, 386, 387 e 388 CPC sulla procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento già si è detto supra n. II.1.1 ad artt. 14, 19, 20 e 21 LALEF.

Inoltre, come è già stato indicato al n. II.1.1 ad art. 26 LALEF, nel CPC viene inserita

una nuova norma, ossia l' art. 162a, la quale sancisce il principio secondo cui quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo.

4. Codice di procedura penale (CPP)

Vengono modificati gli artt. 53 e 74 CPP per ancorarvi l' obbligo della rifusione allo Stato ad opera del condannato o della parte civile che, avendo beneficiato del gratuito patrocinio, siano successivamente in grado di pagare. La relativa decisione compete, come quella in materia di concessione dello stesso gratuito patrocinio, al Giudice dell' istruzione e dell' arresto. Quest' obbligo di rifusione da parte del condannato non viola l' art. 6 cifra 3 lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali, poiché questa norma non garantisce l' esonero definitivo dell' accusato dalle spese di patrocinio (cfr. Mark Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurigo 1993, pag. 299).

L' accusato che è stato prosciolto non è invece evidentemente tenuto a rimborsare allo Stato le spese di patrocinio.

5. Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm)

Nell' art. 34 cpv. 3 LPamm il rinvio all' art. 58 LALEF viene sostituito dal rinvio all' art. 27 LALEF.

Inoltre, viene modificato l' art. 30 LPamm allo scopo di prevedere l' obbligo della rifusione allo Stato per il beneficiario dell' assistenza giudiziaria che sia successivamente in grado di pagare.

6. Legge sulla tariffa giudiziaria

Legge sulla tariffa notarile.

Le modifiche si limitano all' aggiornamento del rinvio (art. 27 LALEF in luogo del vecchio art. 58 LALEF).

III. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE 1996-1999 E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

L' argomento in questione non è trattato nelle Linee direttive 1996-1999, ma l' esigenza, che è alla base del presente messaggio, di modificare con sollecitudine il diritto esecutivo cantonale è data dal fatto che la revisione parziale della LEF adottata dall' Assemblea federale il 16 dicembre 1994 entrerà in vigore il 1. gennaio 1997: entro questo termine dovranno quindi essere operanti anche le relative norme cantonali di applicazione.

Le incidenze finanziarie si compendiano nella necessità della nomina di uno o più ispettori-giuristi aggregati alla CEF per far fronte al carico di lavoro illustrato nel commento all' art. 10 LALEF, ritenuto che la CEF debba continuare a disporre di due vice-cancellieri per garantire la corretta attuazione del diritto esecutivo.

Tuttavia, la nomina di uno o più ispettori sarà compensata internamente al Dipartimento delle istituzioni, senza quindi aumento di personale. In questa misura il presente disegno di legge non comporta quindi oneri finanziari supplementari per lo Stato.

Si precisa inoltre che la codificazione dell' assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nelle cause a procedura sommaria della LEF e nei ricorsi alla CEF non è il frutto di una libera scelta del legislatore cantonale, ma è imposta dalla giurisprudenza del Tribunale federale, alla quale debbono già oggi attenersi i nostri tribunali. A questo riguardo, si propone l' introduzione in modo generalizzato, in tutti gli ambiti, dell' obbligo della rifusione allo Stato per il beneficiario dell' assistenza giudiziaria che sia successivamente in grado di pagare, ma gli introiti che deriveranno allo Stato da questa innovazione sono per il momento difficilmente quantificabili.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente l' adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino
- visto il messaggio 6 novembre 1996 n. 4595 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

I.

Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF)

CAPITOLO I - Organizzazione

Circondari d' esecuzione e fallimenti	Articolo 1 1 Ogni distretto costituisce un circondario d' esecuzione e fallimenti, ad eccezione del Distretto di Lugano 2 Il Distretto di Lugano è composto di un circondario d' esecuzione e di un circondario dei fallimenti, i cui uffici sono disgiunti e hanno entrambi competenza territoriale per l' intero Distretto. 3 La definizione dei circondari e degli uffici è disciplinata dal Consiglio di Stato.
Uffici d' esecuzione e fallimenti	Articolo 2 1 L' ufficio d' esecuzione e fallimenti (UEF) di ciascun circondario, ad eccezione del Distretto di Lugano, si compone di un ufficiale, di un supplente e di uno o più impiegati, a giudizio del Consiglio di Stato. 2 La stessa composizione vale per l' ufficio d' esecuzione (UE) e per l' ufficio dei fallimenti (UF) del Distretto di Lugano 3 Le attribuzioni di questi impiegati sono determinate dalla Legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).
Incompatibilità	Articolo 3 Le funzioni di ufficiale d' esecuzione e dei fallimenti, di supplente e di impiegato sono incompatibili con ogni impiego federale e con l' esercizio dell' avvocatura e del notariato.
Nomine e supplenze	Articolo 4 1 Gli ufficiali d' esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati sono nominati dal Consiglio di Stato a tempo indeterminato. 2 In caso di simultaneo impedimento dell' ufficiale e del supplente, subentra l' ufficio viciniore. 3 L' Ufficio di Mendrisio supplisce l' Ufficio d' esecuzione e quello dei fallimenti di Lugano; l' Ufficio di Mendrisio è supplito dall' Ufficio d' esecuzione di Lugano per le procedure esecutive e dall' Ufficio dei fallimenti di Lugano per le procedure fallimentari; l' Ufficio di Locarno supplisce quello di Bellinzona e viceversa; l' Ufficio di Vallemaggia è supplito da quello di Locarno; l' Ufficio della Riviera supplisce quello di Blenio e della Leventina ed è supplito da quello di Blenio. 4 La supplenza straordinaria è disciplinata dal Consiglio di Stato.
Ubicazione e orario	Articolo 5 L' ubicazione e l' orario d' apertura degli uffici sono determinati dal Consiglio di Stato.
Giuramento o promessa solenne	Articolo 6 1 Prima di entrare in funzione gli ufficiali d' esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati giurano o promettono davanti al pretore del rispettivo circondario; quelli del Distretto di

	<p>Lugano davanti al presidente della Pretura, quelli del Distretto di Locarno e di Mendrisio davanti al pretore di Locarno-Città e di Mendrisio-Nord.</p> <p>2 Il giuramento o la promessa solenne si prestano secondo le seguenti formule:</p> <p>"Giuro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio: così Dio m' aiuti".</p> <p>"Prometto solennemente di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio".</p> <p>3 Gli ufficiali d' esecuzione e dei fallimenti, i loro supplenti e gli impiegati rispondono "Lo giuro" o "Lo prometto".</p>
<p>Organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD</p>	<p>Articolo 7</p> <p>1 Gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell' attivo, <u>sono legittimati all' esercizio delle loro funzioni se adempiono i seguenti requisiti cumulativi:</u></p> <p>a)disporre delle capacità e qualifiche necessarie ed essere in grado di garantire un' attività irreprensibile;</p> <p>b)non essere stati condannati negli ultimi dieci anni né avere in corso procedimenti penali per reati intenzionali contrari alla dignità professionale e di funzione pubblica;</p> <p>c)non aver subito negli ultimi cinque anni le sanzioni disciplinari di diritto esecutivo della multa e della destituzione;</p> <p>d)non trovarsi in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;</p> <p>e)avere una copertura assicurativa minima di fr. 1'000'000.-- per la responsabilità civile.</p> <p>2 L' assicurazione per la responsabilità civile deve essere prestata mediante polizza di assicurazione di una società riconosciuta dal Consiglio federale e deve garantire la protezione assicurativa contro le pretese di risarcimento dei danni arrecati dall' organo di esecuzione e fallimento nell' esercizio delle sue funzioni, come pure dai suoi collaboratori e dal personale ausiliario.</p>
<p>Responsabilità</p>	<p>Articolo 8</p> <p>1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità giudiziarie, dall' Autorità cantonale di vigilanza, come pure dalla polizia, nell' adempimento dei compiti loro assegnati dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).</p> <p>2 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.</p> <p>3 Sono applicabili per analogia i principi della Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla</p>

	<p>responsabilità).</p> <p>4 Il danneggiato non ha azione contro il colpevole.</p> <p>5 L' esercizio del diritto di regresso del Cantone contro l' agente pubblico che ha cagionato il danno è disciplinato dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp): sull' esercizio del diritto di regresso decide il Consiglio di Stato, sentito il preavviso della CEF.</p> <p>6 Procedura e competenza sono disciplinate dalla LResp.</p>
Devoluzione allo Stato	<p>Articolo 9</p> <p>Tasse, indennità e spese degli uffici d' esecuzione e fallimenti devono essere versate alla cassa dello Stato.</p>

CAPITOLO II - Autorità cantonale di vigilanza

Competenze	<p>Articolo 10</p> <p>1 La vigilanza sugli uffici d' esecuzione e fallimenti spetta alla Camera d' esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello (CEF) che esercita le funzioni di Autorità di vigilanza in sede unica cantonale.</p> <p>2 Il controllo contabile dell' amministrazione degli uffici viene esercitato dall' Ispettorato delle finanze che informa l' autorità di vigilanza.</p> <p>3 La CEF vigila pure sugli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD, segnatamente le amministrazioni fallimentari speciali, i commissari del concordato e i liquidatori nel concordato con abbandono dell' attivo.</p> <p>4 L' Autorità di vigilanza è autorità cantonale unica di ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione e fallimento: la procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR).</p> <p>5 La CEF esercita, per il tramite di uno o più ispettori, funzioni ispettive sulla gestione degli uffici di esecuzione e fallimento e sugli organi non sottoposti alla LORD, riferisce ogni anno con rapporto di gestione alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale quale Autorità federale di vigilanza e coordina con il Dipartimento delle istituzioni le questioni di interesse comune.</p> <p>6 L' Autorità di vigilanza provvede, d' intesa con il Dipartimento delle istituzioni, alla corretta formazione professionale e all' aggiornamento continuo di tutti gli organi di esecuzione e fallimento.</p>
Potere disciplinare	<p>Articolo 11</p> <p>1 Le sanzioni disciplinari previste dall' art. 14 LEF sono inflitte dall' Autorità cantonale di vigilanza.</p> <p>2 Il procedimento disciplinare, promosso d' ufficio o su segnalazione, è retto dalla LPR.</p> <p>3 All' interessato deve essere data facoltà di esprimersi sulle censure a suo carico e di consultare gli atti.</p> <p>4 Il denunciante non è parte.</p> <p>5 Se vi è il sospetto di un illecito penale, gli atti sono trasmessi al Procuratore pubblico.</p>
Ordinanze e circolari	<p>Articolo 12</p> <p>L' Autorità di vigilanza, nei limiti delle prescrizioni</p>

	delle norme federali e cantonali, ha la facoltà di determinare con ordinanze amministrative e circolari il modo di procedere per la pratica attuazione del diritto esecutivo.
--	---

CAPITOLO III - Autorità giudiziarie e loro competenze

Competenza territoriale	Articolo 13 Tutte le azioni della LEF per le quali non è previsto un foro esclusivo devono essere proposte davanti al giudice del luogo dell' esecuzione.
Competenza per materia	Articolo 14 1 Le questioni a procedura sommaria che in applicazione della LEF devono essere deferite all' autorità giudiziaria vengono proposte davanti al giudice di pace o al pretore secondo la loro competenza. 2 Le decisioni concernenti i fallimenti, i concordati, l' appuramento bonale dei debiti mediante trattative private e la moratoria straordinaria, come pure le misure cautelari connesse, sono di esclusiva competenza del pretore.
Giudice di pace	Articolo 15 Il giudice di pace giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause a procedura sommaria il cui valore non eccede fr. 1'000, compresi i sequestri.
Pretore	Articolo 16 1 Il pretore giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause a procedura sommaria che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore di fr. 8'000. 2 Il pretore giudica in prima istanza le cause di fr. 8'000 e oltre. 3 Il pretore è il giudice del sequestro per importi superiori a fr. 1'000.
Camera di cassazione civile	Articolo 17 La Camera di cassazione civile del Tribunale d' appello giudica i ricorsi in cassazione, in procedura sommaria della LEF, contro le sentenze dei giudici di pace e quelle inappellabili dei pretori.
Camera di esecuzione e fallimenti	Articolo 18 1 La Camera di esecuzione e fallimenti decide in grado di appello le cause a procedura sommaria della LEF, in quanto siano appellabili per ragione di valore. 2 Decide quale istanza superiore dei concordati i ricorsi contro le decisioni dei pretori.

CAPITOLO IV - Procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento

Procedura senza obbligo di contraddittorio	Articolo 19 Nei casi senza obbligo di contraddittorio (art. 83, 162, 170, 183, 191, 193, 195, 196, 230, 231, 268, 272, 293, 298 cpv. 2, 309, 333 e 334 cpv. 2 LEF), il giudice competente pronuncia su istanza scritta succintamente motivata e corredata dei documenti o su notificazione dell' ufficiale.
Procedura in contraddittorio	Articolo 20 1 Nei casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti (art. 77, 80, 81, 82, 84, 85, 153a, 168, 181, 189, 190, 192, 265a cpv. 1, 278, 294, 295 cpv. 5, 298 cpv. 3, 304, 313, 316 e 348 LEF), essi vengono

	<p>citati a comparire entro un breve termine.</p> <p>2 All' udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d' ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all' istanza scritta.</p> <p>3 Nessuna prova per testimoni o perizia è ammissibile se non quale dichiarazione scritta o perizia di parte, prodotta contemporaneamente all' istanza scritta, se dall' attore, al principio dell' udienza, se dal convenuto.</p> <p>4 Se una parte non compare, il giudice decide in base agli atti e sentita l' altra parte, se comparsa.</p> <p>5 Il giudice tiene calcolo delle prove secondo il suo prudente criterio.</p> <p>6 Il giudice pronuncia, se possibile, seduta stante, e in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, rifiutando qualunque operazione che non sia compatibile con le esigenze di una procedura sommaria.</p>
Impugnazioni	<p>Articolo 21</p> <p>1 Il termine per l' appellazione, per il ricorso in cassazione e per la presentazione delle osservazioni è di 10 giorni, ridotto a 5 in materia cambiaria.</p> <p>2 Non sono ammessi l' appello adesivo e il ricorso adesivo.</p> <p>3 L' appello e il ricorso per cassazione non sospendono l' esecuzione del giudizio, salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente.</p> <p>4 Le parti possono avvalersi di fatti nuovi solo nei casi di fallimento (art. 174 LEF) e di sequestro (art. 278 cpv. 3 LEF).</p>
Ferie e giorni festivi	<p>Articolo 22</p> <p>1 Per le ferie valgono le disposizioni della LEF.</p> <p>2 Sono giorni festivi ufficialmente riconosciuti anche quelli stabiliti dal diritto cantonale.</p>
Libero passaggio intercantonale di rappresentanti di professione	<p>Articolo 23</p> <p>1 Il Consiglio di Stato è competente per il rilascio dell' autorizzazione a esercitare la professione di rappresentante a chi l' ha ottenuta in un altro Cantone.</p> <p>2 Contro la decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni.</p>
Diritto suppletorio	<p>Articolo 24</p> <p>Nei casi non previsti da questa legge e in assenza di norma specifica, valgono le disposizioni del Codice di procedura civile (CPC).</p>

CAPITOLO V - Tasse, spese, indennità e assistenza giudiziaria

Tasse, spese e indennità	<p>Articolo 25</p> <p>Nelle cause a procedura sommaria valgono le disposizioni dell' Ordinanza federale sulle tasse previste dalla legge federale sull' esecuzione e sul fallimento (OTLEF).</p>
Assistenza giudiziaria	<p>Articolo 26</p> <p>1 L' assistenza giudiziaria è concessa nei limiti dell' art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese della lite, a condizione</p>

	<p>che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole.</p> <p>2 I documenti attestanti lo stato d' indigenza devono essere prodotti con la domanda, riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).</p> <p>3 Il gratuito patrocinio è concesso se, date le condizioni precedenti, il richiedente non è in grado di agire con atti propri.</p> <p>4 Quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo; la relativa decisione compete all' Autorità giudiziaria che ha accordato l' assistenza giudiziaria.</p>
--	--

CAPITOLO VI - Decreti, decisioni e atti parificati alle sentenze esecutive

Decisioni amministrative	<p>Articolo 27</p> <p>Entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell' art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d' altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico.</p>
--------------------------	---

CAPITOLO VII - Stabilimento di deposito

Depositi	<p>Articolo 28</p> <p>I depositi nei casi previsti dalla LEF vanno effettuati presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino</p>
----------	---

CAPITOLO VIII - Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni d' esecuzione	<p>Articolo 29</p> <p>La CEF quale Autorità di vigilanza cantonale disciplina in via di regolamento le funzioni ispettive e l' organizzazione della formazione permanente di tutti gli organi di esecuzione e fallimento.</p>
Disposizioni transitorie	<p>Articolo 30</p> <p>1 Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.</p> <p>2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell' entrata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore.</p>

II.

La Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento del 27 aprile 1992 è modificata come segue:

Nuova denominazione della legge:

Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR)

I Titoli divengono Capitoli

Diritto suppletorio e ricsuzione	<p>Art. 1 cpv. 2 lett. a) e f)</p> <p>a)l' ufficio d' esecuzione e l' ufficio dei fallimenti;</p> <p>f)abrogata</p>
	<p>Art. 2</p> <p><u>La legge regola il ricorso:</u></p> <p>a)invariata</p> <p>b)invariata</p> <p>c)invariata</p>
	<p>Art. 3</p> <p>La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d' appello (CEF), quale autorità di vigilanza, è competente per l' evasione del ricorso.</p>
	<p>Art. 4 cpv. 1</p>

	<p>1 L' autorità cantonale incompetente trasmette d' ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione al ricorrente.</p> <p>Art. 5 cpv. 2 (nuovo) 2 La ricusazione è disciplinata dall' art. 10 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), richiamati sulla completazione dell' di vigilanza gli artt. 30 cpv. 2 del Codice di procedura civile, 1 sexies e 1 septies della Legge organica giudiziaria civile e penale.</p>
Registro dei ricorsi	<p>Art. 6 L' ufficio d' esecuzione e l' ufficio dei fallimenti tengono aggiornato un apposito registro dei ricorsi con i fatti procedurali rilevanti.</p>
Ricorso a) forma	<p>Art. 7 cpv. 1 e 5 1 L' atto di ricorso deve essere presentato in forma scritta all' organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quante sono le parti interessate più due (per l' organo e per l' autorità di vigilanza). 5 Se mancano la firma di una parte, di un patrocinatore legittimato o la relativa procura oppure le allegazioni e gli allegati prescritti o se gli atti sono carenti nella documentazione e non redatti in lingua italiana, è fissato un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso, per rimediare, con la comminatoria che altrimenti l' atto non sarà preso in considerazione e il ricorso sarà dichiarato irricevibile.</p> <p>Art. 8 1 Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. 2 Nelle esecuzioni cambiarie e quando il diritto federale lo prevede il termine è ridotto a cinque giorni. 3 Il ricorso, come ogni altro atto processuale, deve pervenire all' autorità competente, o essere stato consegnato alle PTT svizzere o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all' estero, l' ultimo giorno del termine al più tardi. 4 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.</p> <p>Art. 9 cpv. 1, 2, 3 e 5 1 L' organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all' autorità di vigilanza una copia del ricorso per conoscenza, anche se non rispettosa delle forme procedurali. 2 L' autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario. 3 L' organo di esecuzione e fallimento fissa alle parti interessate un termine non superiore a quello di ricorso per presentare le osservazioni. 5 Presentate dalle parti le osservazioni o scaduto il termine per produrle, l' incarto è trasmesso entro un termine pari a quello di ricorso all' autorità di vigilanza con le osservazioni dell' organo di esecuzione e fallimento.</p> <p>Art. 10 1 Se con il ricorso viene chiesto l' effetto</p>

	<p>sospensivo, l' organo di esecuzione e fallimento trasmette immediatamente all' autorità di vigilanza il ricorso con l' incarto completo e il suo preavviso sull' effetto sospensivo.</p> <p>2 Deciso sull' effetto sospensivo con ordinanza presidenziale, l' autorità di vigilanza retrocede l' incarto all' organo di esecuzione e fallimento per l' istruttoria preliminare.</p> <p>3 È in facoltà del presidente dell' autorità di vigilanza concedere l' effetto sospensivo anche se non richiesto.</p> <p>Art. 11 1 Il ricorso esplica effetto devolutivo. 2 Entro il termine dell' art. 9 cpv. 5 per la trasmissione delle osservazioni, l' organo di esecuzione e fallimento è ancora legittimato ad annullare o modificare il provvedimento, previa notifica di un nuovo provvedimento alle parti interessate e all' autorità di vigilanza: in tal caso deve essere espressamente menzionato il diritto di nuovo ricorso.</p> <p>Art. 12 Il presidente dell' autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate e l' organo di esecuzione e fallimento a un' udienza.</p> <p>Art. 14 cpv. 3 3 Iniziata la procedura, il ricorrente e le altre parti interessate devono predisporre a ricevere le notifiche degli atti connessi.</p>
<p>Gratuito patrocínio</p>	<p>Art. 15a (nuovo) 1 Il gratuito patrocínio è concesso nei limiti dell' art. 4 della Costituzione federale, con effetto dal momento della domanda, a chi giustifichi di non poter sopperire alle spese di patrocínio, a condizione che la vertenza presenti probabilità di esito favorevole e che il richiedente non sia in grado di procedere con atti propri. 2 I documenti attestanti lo stato d' indigenza devono essere prodotti con la domanda, riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF). 3 Quando il beneficiario del gratuito patrocínio sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo; la relativa decisione compete alla CEF.</p> <p>Art. 16 1 La procedura di ricorso come pure quella di revisione e di interpretazione sono gratuite. 2 La parte o il suo rappresentante che agisce in modo temerario o in mala fede può essere condannata a una multa sino a 1'500 franchi, nonché al pagamento di una tassa di giustizia secondo l' art. 30 della Legge sulla tariffa giudiziaria e delle spese.</p> <p>Art. 17 Nella procedura di ricorso come pure in quella di revisione e di interpretazione non è riconosciuta alcuna indennità alle parti.</p> <p>Art. 20 cpv. 3 3 L' autorità di vigilanza, sotto sua responsabilità, può affidare ogni atto istruttorio, compresa l'</p>

	audizione dei testimoni, al funzionario che funge da segretario, come pure all' ufficiale e al supplente dell' ufficio d' esecuzione e dei fallimenti competente per territorio, purché essi non siano parte nel procedimento.
--	--

CAPITOLO IV - Sentenze e ordinanze

Sentenze a) formalità	Art. 21 cpv. 3 e 4 3 La sentenza deve espressamente indicare che è impugnabile, entro dieci giorni dalla notificazione rispettivamente cinque nelle esecuzioni cambiarie, con il rimedio di diritto ordinario del ricorso al Tribunale federale per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell' apprezzamento. 4 La sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all' organo di esecuzione e fallimento per nuovo giudizio come ai considerandi.
b) divieto della reformatio in peius	Art. 22 Il giudizio dell' autorità di vigilanza non può andare oltre le conclusioni delle parti, salvo in caso di nullità del provvedimento oggetto di ricorso.
c) notificazione	Art. 23 Invariato.
d) esecutività	Art. 24 Invariato.
Ordinanze	Art. 24a (nuovo) Le decisioni riferite agli artt. 7 cpv. 5 e 6, 10 cpv. 2 e 3, 12 della presente legge, come pure a ogni atto procedurale interlocutorio, sono rese con ordinanze.

CAPITOLO IV a (nuovo) - Fine della procedura senza sentenza

Controversia divenuta senza oggetto	Art. 24b (nuovo) 1 L' autorità di vigilanza, udite le parti, stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta senza oggetto o priva di interesse giuridico. 2 La mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale: in tal caso lo stralcio è ordinato d' ufficio senza contraddittorio. Il termine non decorre quando le parti sono in attesa dell' emanazione della sentenza. 3 Resta riservata la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).
Desistenza, acquiescenza e transazione	Art. 24c (nuovo) 1 La desistenza del ricorrente, l' acquiescenza della controparte interessata e la transazione pongono fine alla controversia e hanno forza di cosa giudicata. 2 L' autorità di vigilanza ne dà atto alle parti e stralcia il ricorso dai ruoli.
	Art. 26 <u>Contro le sentenze dell' autorità di vigilanza è dato il rimedio della revisione:</u> a) se l' autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la sentenza contiene disposizioni fra di loro contraddittorie; b) invariata c) invariata

	<p>Art. 29 cpv. 1 e 3 1 La domanda di revisione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell' autorità di vigilanza. 3 Non è motivo di ricusazione l' aver deciso il ricorso.</p>
	<p>Art. 30 Se in una sentenza dell' autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l' autorità li interpreta o li rettifica.</p>
	<p>Art. 33 cpv. 1 1 La domanda di interpretazione ha effetto sospensivo soltanto per ordinanza del presidente dell' autorità di vigilanza.</p>
Disposizioni transitorie della modifica del	<p>Art. 34a (nuovo) Le modifiche del delle disposizioni di procedura si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili.</p>

III.

Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Rifusione	<p>Art. 11 lett. a) e d) a) nelle azioni di rivendicazione (artt. 107 e 108 LEF), di esclusione di beni dal fallimento (art. 242 LEF), di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF) e nelle cause di opposizione al decreto di sequestro (art. 278 LEF) fa stato il valore di stima dei beni; d) nelle cause di partecipazione al pignoramento (art. 111 LEF) e di accertamento del credito o del rango nel concordato (art. 315 LEF) fa stato l' importo del credito per il quale si procede;</p>
	<p>Art. 20 1 Tutte le azioni della LEF per le quali non è previsto un foro esclusivo devono essere proposte davanti al giudice del luogo dell' esecuzione, riservato il foro dell' azione di responsabilità per sequestro infondato. 2 Azioni di convalida del sequestro contro convenuti senza domicilio in Svizzera o insolubili possono essere proposte al foro del sequestro, riservati i trattati internazionali.</p>
	<p>Art. 64 cpv. 1 1 Quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595 CC; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF).</p>
	<p>Art. 64a cpv. 1 lett. d) d) derivanti da contratto di locazione e d' affitto e relative a procedimenti cautelari (artt. 376 e segg. CPC) e sommari in tema di esecuzione e fallimenti (artt. 19 e segg. LALEF);</p>
	<p>Art. 162a (nuovo) Quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo; la relativa decisione compete all' Autorità giudiziaria che ha accordato l' assistenza giudiziaria.</p>

	Art. 310 cpv. 4 lett. d) d)le sentenze nella procedura sommaria di esecuzione e fallimento, riservato l' art. 21 cpv. 3 LALEF;
--	--

CAPITOLO IV - Dei provvedimenti in tema di esecuzione e fallimento

Competenza	Art. 385 Abrogato
Procedura senza obbligo di contraddittorio	Art. 386 Abrogato
Procedura in contraddittorio	Art. 387 Abrogato
Impugnazioni	Art. 388 Abrogato

IV.

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

<p>Art. 53 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 Il gratuito patrocinio è revocato, se del caso con effetto retroattivo, da parte del Giudice dell' istruzione e dell' arresto, quando si rivela che l' accusato è in grado di sopperire alle spese della difesa. 4 Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, il condannato che ha beneficiato del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi versati a tale scopo; la relativa decisione compete al Giudice dell' istruzione e dell' arresto.</p>
<p>Art. 74 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 Il gratuito patrocinio è revocato, se del caso con effetto retroattivo, da parte del Giudice dell' istruzione e dell' arresto, quando si rivela che la parte civile è in grado di sopperire alle spese della difesa. 4 Quando, dopo la conclusione del procedimento con sentenza definitiva, la parte civile che ha beneficiato del gratuito patrocinio sia in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo; la relativa decisione compete al Giudice dell' istruzione e dell' arresto.</p>

V.

La Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

<p>Art. 30 cpv. 3 (nuovo) e 4 3 Quando il beneficiario dell' assistenza giudiziaria sia successivamente in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione allo Stato degli importi assunti o versati a tale scopo; la relativa decisione compete all' Autorità che ha accordato l' assistenza giudiziaria. 4 Valgono per il resto le norme del Titolo VII, Capitolo II, del Codice di procedura civile.</p>
<p>Art. 34 cpv. 3 3 L' esecuzione forzata avviene: a)trattandosi di pagamento di una somma di denaro o di prestazione di garanzie, nelle forme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e in particolare dell' art. 27 della relativa legge cantonale di applicazione (LALEF); b)mediante esecuzione d' ufficio a spese dell' obbligato; c)mediante coercizione diretta nei confronti dell' obbligato; a tale scopo può essere chiesto l' intervento della forza pubblica.</p>

VI.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

<p>Art. 6 Le bollette giudiziarie sono parificate alle sentenze esecutive giusta gli artt. 80 della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento (LEF) e 27 della legge cantonale di applicazione della legge federale medesima (LALEF).</p>

VII.

La Legge sulla tariffa notarile del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

Art. 27 cpv. 1

1 Le parcelle notarili devono essere spedite per lettera raccomandata con l'avvertenza del diritto e del modo di contestazione nonché delle conseguenze in caso di mancata impugnazione; quest' ultima deve essere presentata, motivata per iscritto, al notaio o direttamente al Consiglio di disciplina notarile entro il termine di 15 giorni dalla notificazione; le parcelle così intimate e cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell' art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e dell' art. 27 della Legge cantonale di applicazione della stessa (LALFE).

VIII.

La Legge cantonale di attuazione della legge federale sull' esecuzione e sul fallimento dell' 8 marzo 1911 è abrogata.

IX.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.